



## IL CONTRASSEGNO (POLITICO-ELETTORALE) TRA DIRITTO E MERCATO\*

di Gabriele Maestri \*\*

SOMMARIO: [1. Il concetto di «simbolo» e il valore identitario.](#) – [2. Il concetto di «contrassegno», il valore distintivo e l'affinità con i marchi commerciali.](#) – [3. I criteri di valutazione dell'ammissibilità dei contrassegni: non identità e non confondibilità \(art. 14, commi 2, 3 e 4\).](#) – [4. I criteri di valutazione dell'ammissibilità dei contrassegni: non illiceità \(precisazione\).](#) – [4.1 Divieto di decettività a tutela dei partiti rappresentati in Parlamento \(art. 14, comma 5\), divieto di depositi emulativi \(comma 5\) e dell'uso di segni religiosi \(comma 7\).](#) – [4.2. Altri usi vietati dalla legge: in particolare, il problema del fascio littorio.](#)

**N**ell'occuparci di campagne elettorali e di propaganda politica esiste un argomento cui, probabilmente, non si dedica abbastanza attenzione, se non quando la cronaca finisce per occuparsene in casi eccezionali o per una mera curiosità. Il riferimento è ai simboli utilizzati dai partiti, dai gruppi e dai singoli candidati per partecipare alle elezioni: il loro deposito e il loro esame aprono di fatto ogni campagna elettorale e, per molto tempo, gli italiani votando hanno scelto i contrassegni prima ancora dei partiti e delle persone cui erano riconducibili. Oggi probabilmente non è più così: in questo intervento, si cerca di mostrare come, soprattutto negli ultimi tempi, l'emblema politico – anche al di fuori dei periodi elettorali – abbia assunto in modo sempre più evidente i caratteri del marchio, con una vicinanza (secondo alcuni imbarazzante) ai loghi commerciali.

### 1. *Il concetto di «simbolo» e il valore identitario*

Per iniziare, occorre fare una precisazione terminologica: prima si sono utilizzati i termini «simbolo» e «contrassegno» con riferimento allo stesso oggetto, ma in realtà non dovrebbero essere utilizzati indifferentemente poiché non sono fungibili. Anzi, proprio queste due parole riflettono la doppia natura degli emblemi politici: chiamandoli «simboli» ci riferiamo al loro valore *identitario*, che permetta a ogni singolo iscritto o simpatizzante di riconoscersi<sup>1</sup>; la parola «contrassegno» (che è quella utilizzata dal legislatore) esalta invece il loro valore *distintivo*, che permetta all'elettore di ritrovare e non confondere,

\* Intervento svolto in occasione del seminario italo-tedesco *Mezzi di comunicazione di massa: comunicazione politica e campagna elettorale nello stato costituzionale democratico*, Villa Vigoni (Co), 21-22 luglio 2011, organizzato da D. Grimm e F. Lanchester.

\*\* Dottorando di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate presso l'Università di Roma «La Sapienza».

<sup>1</sup> Per conoscere l'etimologia del termine «simbolo», v. A. RABBOW, *Dizionario dei simboli politici*, Milano, Sugar, 1973, 7.

soprattutto sulla scheda elettorale, l'emblema della formazione che gli interessa. Volendo semplificare molto, si può dire che nell'emblema elettorale convivono la natura del nome e quella del marchio.

Sul valore identitario del simbolo vale la pena soffermarsi almeno un po', se non altro perché è questa la natura che l'emblema politico-elettorale esprime da più tempo. Il simbolo, infatti, vuole riassumere in sé (per lo meno, storicamente è stato così) un "mondo" di idee, convinzioni, proposte e progetti in cui iscritti e simpatizzanti possano identificarsi<sup>2</sup>, divenendo in questo modo lo strumento privilegiato per comprendere tutto ciò che può essere legato a un'organizzazione politica<sup>3</sup>. L'uso dei simboli, poi, è legato al meccanismo che Rudolf Smend qualificava come *integrazione funzionale*, ossia la partecipazione dei consociati ai processi politici e sociali della comunità perché si formi un senso di identità collettiva, di comune appartenenza, facendo leva su certe pulsioni alla collaborazione e all'unione coi simili<sup>4</sup>. Su qualcosa di analogo ha riflettuto anche Peter Häberle, prendendo in considerazione le bandiere<sup>5</sup> e gli inni nazionali<sup>6</sup>, pressoché onnipresenti nella vita pubblica; in generale, i sociologi chiamano in causa il fenomeno del *totemismo*, l'assegnazione di un emblema concreto o astratto a una parte della società<sup>7</sup>.

Tornando a Smend, nella sua logica di integrazione funzionale rientrano realtà apparentemente diverse, come ritmi e canti di lavoro, liturgie religiose, esercizi di ginnastica, ma lo stesso può dirsi anche per i colori: essi sono ingredienti importanti dei simboli politici ma in molte realtà (a partire da quella di lingua tedesca) proprio i *colori*, usati singolarmente o in combinazione, stanno ad indicare precise formazioni politiche, nei diagrammi politici come pure nel *merchandising* legato ai singoli partiti<sup>8</sup>. Per rendersi conto dell'importanza simbolica dei colori e dei significati che via via hanno assunto sul piano sociale, del resto, è sufficiente scorrere gli studi approfonditi dello "storico del colore" per eccellenza, Michel Pastoureau<sup>9</sup>, oppure di altri storici italiani<sup>10</sup>, ma anche di un politologo come Ilvo Diamanti che ha intitolato non a caso un suo saggio *Bianco, rosso, verde... e azzurro*<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> V. ad esempio la descrizione data da D. I. KERTZER, *Politics & Symbols. The Italian Communist Party and the Fall of Communism*, New Haven and London, Yale University Press, 1996, 109-110.

<sup>3</sup> Sul piano filosofico e semiotico, v. E. CANETTI, *Massa e potere*, Milano, Adelphi, 1981, 90-108, 200-224; E. POZZI, *Governare l'immaginario. Ovvero, Warburg guarda la Tv*, Roma, Ilcorpoedizioni, 2002, 20-21.

<sup>4</sup> V. R. SMEND, *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1988 (ed. orig. ID., *Verfassung und Verfassungsrecht*, München, Duncker & Humblot, 1928), 75 ss.

<sup>5</sup> V. P. HÄBERLE, *Nationalflaggen. Bürgerdemokratische Identitätselemente und internationale Erkennungssymbole*, Duncker & Humblot, Berlin, 2008.

<sup>6</sup> V. P. HÄBERLE, *Nationalhymnen als kulturelle Identitätselemente des Verfassungsstaates*, Berlin, Duncker & Humblot, 2007.

<sup>7</sup> In proposito, v. C. LÉVI-STRAUSS, *Le totémisme aujourd'hui*, Paris, Presses Univ. de France, 1962; per un'applicazione proprio ai simboli, v. A. DI CARO, *Falce, martello e Nike*, Trieste, Edizioni Goliardiche, 2007, 14 ss.

<sup>8</sup> Si ponga naturalmente attenzione alle differenze tra i "codici cromatici" vigenti nei vari Stati, per cui lo stesso colore può indicare posizioni e soggetti anche molto distanti tra loro.

<sup>9</sup> Tra i volumi pubblicati in italiano, v. M. PASTOUREAU, *L'uomo e il colore*, Firenze, Giunti, 1987; M. PASTOUREAU - D. SIMONNET, *Il piccolo libro dei colori*, Milano, Ponte alle Grazie, 2006; le due monografie M. PASTOUREAU, *Blu. Storia di un colore*, Milano, Ponte alle Grazie, 2002 e ID., *Nero. Storia di un colore*, Milano, Ponte alle Grazie, 2008; per una declinazione più contemporanea e meno saggistica, ID., *I colori del nostro tempo*, Milano, Ponte alle Grazie, 2010 e ID., *I colori dei nostri ricordi. Diario cromatico lungo più di mezzo secolo*, Milano, Ponte alle Grazie, 2011.

<sup>10</sup> V. ad es. A. DI CARO, *I colori della politica: un viaggio inconsueto nelle scienze sociali*, Trieste, Edizioni Goliardiche, 2002; ID., *Falce, martello e Nike*, cit.; S. PIVATO - M. RIDOLFI (a cura di), *I colori della politica: passioni, emozioni e rappresentazioni nell'età contemporanea*, San Marino, Centro sammarinese di studi storici, Università degli studi della Repubblica di San Marino, 2008; M. RIDOLFI, *Storia politica dell'Italia repubblicana*, Milano-Torino, Bruno Mondadori, 2010, 183-212.

<sup>11</sup> I. DIAMANTI, *Bianco, rosso, verde... e azzurro. Mappe e colori dell'Italia politica*, Bologna, il Mulino, 2003.

## 2. Il concetto di «contrassegno», il valore distintivo e l'affinità con i marchi commerciali

Dell'aspetto identitario e ideologico dei simboli politici, invece, la legge non si occupa minimamente. Anzi, sarebbe più corretto dire che è l'intera materia dei contrassegni ad essere quasi completamente priva di regolazione: l'unico ambito disciplinato è quello degli emblemi elettorali. Può sembrare strano, trattandosi di materia molto delicata, ma l'astensione del legislatore è comprensibile se si ricorda che lo stesso trattamento è riservato, più in generale, all'intero sistema partitico: il Parlamento, infatti, non ha mai approvato alcuna legge in materia di *status* giuridico dei partiti, che regoli in qualche modo la loro forma e il loro funzionamento<sup>12</sup>. Sulla base di ciò, i partiti politici per il diritto italiano sono semplici *associazioni non riconosciute*, ex art. 36 c.c., prive dunque di personalità giuridica.

È noto, tuttavia, come la giurisprudenza fin dagli anni '70 abbia esteso anche alle associazioni non riconosciute alcuni diritti tipici delle persone giuridiche, in particolare i diritti della personalità e, primo tra tutti, il *diritto al nome*<sup>13</sup>: generalmente si fa rientrare il simbolo proprio in questa categoria, poiché attraverso di esso il partito viene individuato, come con il nome o la sigla. In questo modo si è configurata una prima forma di tutela contro l'uso indebito del simbolo da parte di altri soggetti che non ne hanno titolo<sup>14</sup>.

Se su questa forma di tutela sembra che ormai non vi siano più dubbi, come pure su quella mediante il diritto d'autore<sup>15</sup>, si è discusso maggiormente sull'applicazione ai contrassegni dei partiti della disciplina dettata per i *marchi* e gli altri segni distintivi d'impresa. Chi lo ha fatto<sup>16</sup>, ha notato come l'ordinamento abbia il solo interesse a un confronto chiaro tra partiti, senza rischi di confusione, per cui dev'essere assicurata la possibilità di distinguerli adeguatamente e di non essere indotti in errore proprio attraverso la loro "immagine visibile", ossia gli emblemi, proprio come avviene coi marchi<sup>17</sup>; parte della dottrina e della giurisprudenza, invece, hanno notato che i partiti non sono imprenditori, dunque non si poteva applicare loro la disciplina dei marchi d'impresa<sup>18</sup> (anche se oggi non occorre più essere imprenditori

<sup>12</sup> In questo modo, si sarebbe data attuazione all'art. 49 Cost., almeno nella misura in cui il «metodo democratico» per determinare la politica nazionale era riferito non solo alla dialettica tra partiti, ma anche al loro funzionamento interno.

<sup>13</sup> V. ad esempio Pret. Vicenza, (ord.) 17 gennaio 1972, Acli c. Federaccli, in *Giur. it.*, 1972, I, sez. 2, 534 ss.; Pret. Roma, (ord.) 17 aprile 1979, Galluppi c. PSI, in *Giust. civ.* 1979, 1, 1323 ss.; Trib. Roma, (ord.) 26 aprile 1991, n. 9043, pres. Delli Priscoli, Partito comunista italiano c. Partito democratico della sinistra, in *Corr. giur.*, 1991, 8, 842 ss. In dottrina, v. già P. FIORETTA, *L'art. 7 c.c. e le associazioni non riconosciute*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, II, 74 ss.; R. COSTI, *Il nome della società*, Padova, Cedam, 1964, 20.

<sup>14</sup> Sulla tutela di un *diritto all'identità personale* distinto dal diritto al nome e desunto ex art. 2 Cost., v. Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, sez. 2, 514 ss. (con nota di A. D'ANGELO, *Lesione dell'identità personale e tutela riparatoria*), Pret. Torino, 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 865 ss. (con nota di M. DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*) e Pret. Roma, 2 giugno 1980, in *Giust. civ.*, 1981, I, 632 ss. (con nota di M. DOGLIOTTI, *Diritto all'identità, garanzia di rettifica e modi di tutela*). Cass., sez. I civ., 22 giugno 1985, n. 3769, soc. Austria Tabakwarke GmbH c. Veronesi e Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in *Dir. inf. inf.*, 1985, 695 ss.; per una dottrina almeno in parte critica, F. MACIOCE, *L'identità personale nel quadro dei diritti della personalità*, Padova, Cedam, 1984, p. 31; U. BRECCIA, *Art. 7*, in A. SCIALOJA - G. BRANCA (a cura di), *Commentario al codice civile*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1988, *passim*.

<sup>15</sup> Per un caso di tutela del diritto d'autore, sia pure in chiave internazionale, v. Trib. Roma, 27 aprile 1981, pres. Amatucci, g. est. Motta, Bonnet c. Partito radicale italiano, in *Foro it.*, 1981, I, col. 2059 ss (sull'uso della *rose au poing* come simbolo).

<sup>16</sup> Per la prima applicazione alle associazioni non riconosciute, v. Pret. Roma, 7 giugno 1971, in *Giur. it.*, 1972, I, sez. 2, 218 ss.; in dottrina v. anche V. MARTUSCELLI, *Sul diritto al nome dei partiti politici*, in *Arch. ric. giur.*, 1952, 1139, nonché M. CLEMENTE, *La tutela inibitoria del nome e del simbolo del «vecchio PCI»*, in *Dir. inf.*, 1991, 868 ss.

<sup>17</sup> V. F. ANELLI, *Il «nome» del partito politico*, in *Corr. giur.*, 1991, 8, 848.

<sup>18</sup> V. A. GIAMPIERI, *La lesione dell'identità del partito politico. Criteri di accertamento del diritto e prospettive di tutela*, in *Dir. inf.*, 1990, 207; A.M. MANCALEONI, *La tutela dei segni distintivi e dell'identità politica dei partiti*, in *Riv. giur. sarda*, 2001, fasc. 2, 371; v.

per essere titolari di marchi)<sup>19</sup>, soprattutto perché i principi generali alla base delle normative dell'impresa e dei partiti politici sarebbero decisamente diversi<sup>20</sup>.

Ora, qui non c'è il tempo per analizzare a fondo queste critiche, che in effetti non sembrano del tutto fuori luogo. A ben guardare, tuttavia, è difficile negare che negli ultimi anni *la natura di contrassegno dell'emblema politico abbia finito decisamente per prevalere* su quella di simbolo. Intanto per cominciare, negli ultimi contrassegni nati è *sempre più difficile ritrovare un vero simbolo*, ossia un elemento figurativo di senso compiuto e tendenzialmente autonomo (come lo erano, in ordine sparso, lo scudo crociato, la falce e martello, l'edera, la bandiera, il sole nascente...): a prendere gli emblemi di quattro partiti recenti (Popolo della libertà, Futuro e libertà, Alleanza di centro, Partito democratico) si possono trovare tutt'al più il micro-arcobaleno tricolore del Pdl e il rametto di ulivo (la cui storia è ben precedente, e non ha certo una posizione centrale) del Pd, ma negli altri è difficile trovare qualcosa di davvero "simbolico".

Parallelamente a questo, anche l'aspetto grafico spesso è radicalmente cambiato: si è passati soprattutto da un'assoluta prevalenza di *contrassegni "vuoti"* (con molto bianco intorno ai simboli figurativi, specialmente fino al 1992, anno in cui per la prima volta gli emblemi elettorali sono stati riprodotti a colori sulla scheda) alla quasi totalità di *contrassegni "pieni"*, basati soprattutto sull'uso del colore, che tende ad occupare tutto lo spazio possibile delimitato dalla circonferenza (quasi per una sorta di *horror vacui* o, se si preferisce, di *horror albi*), cercando in qualche modo di colpire chi lo vede, di evocargli qualcosa, proprio come fanno i marchi commerciali. Si spiega così, per esempio, nella maggioranza dei cosiddetti partiti *catch-all* – che mirano, in teoria, a conquistare tutto l'elettorato e non solo una sua parte – la tendenza a un uso massiccio dei colori legati all'Italia<sup>21</sup>: il verde, il bianco, il rosso e l'azzurro (ove quest'ultimo evoca di volta in volta la vicinanza a valori cristiani, la tradizione dei Savoia e alla passione per la Nazionale di calcio) servirebbero a rivolgersi a tutti gli Italiani in modo immediato<sup>22</sup>.

Anche dal punto di vista operativo si è assistito al progressivo passaggio dai grafici strettamente legati ai partiti alle agenzie di comunicazione, che si occupano di "vendere" un candidato o un partito non troppo diversamente da un prodotto, curandone l'immagine e anche gli emblemi con cui si rivolge agli elettori: emblemi che, a questo punto, diventano a tutti gli effetti dei marchi. Non è affatto un caso, poi, che soprattutto negli ultimi anni abbia preso piede l'abitudine di depositare il contrassegno di partito ed eventuali sue varianti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: qualcuno lo fa per tutelarsi dall'uso improprio che altre formazioni potrebbero farne<sup>23</sup>, ma è molto più frequente la richiesta di registrazione dell'emblema a fini "commerciali", per produrre *gadget* "griffati" con il logo del partito (recuperando

---

però anche BRECCIA, *op. cit.*, 390 e G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1983, 860.

<sup>19</sup> In particolare, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, intervenuto sulla cd. legge marchi (art. 14, r.d. 21 giugno 1942, n. 929)

<sup>20</sup> V. Trib. Roma, sez. I civ., (ord.) 10 novembre 1999, g.d. Scaramuzzi.

<sup>21</sup> V. soprattutto DI CARO, *Falce, martello e Nike*, cit., 49-54.

<sup>22</sup> Sulla scarsa efficacia di questa pratica, secondo i teorici della comunicazione, v. C. BRANZAGLIA, *L'insostenibile leggerezza del simbolo*, in C. BRANZAGLIA - G. SINNI (a cura di), *Partiti! Guida alla grafica politica della Seconda Repubblica*, Firenze, Tosca, 1994, 13: «Questa invadenza del tricolore è sintomo della grande difficoltà nel concepire una propria autonomia semantica [...]: che i partiti siano italiani e parteggino per il bene della nazione è il minimo che si può chiedere loro».

<sup>23</sup> La legge non prevede nessun "percorso differenziato" per la registrazione del simbolo di un partito, che dunque segue la strada prevista per tutti gli altri marchi. All'atto pratico, tuttavia, non sembra particolarmente utile la registrazione, almeno ai limitati fini della tutela dell'emblema nell'ambito dell'attività politica, stante l'assoluta prevalenza delle regole dettate dalla disciplina elettorale.

paradossalmente uno “spirito di gruppo”, dunque una logica riferibile più al simbolo che al contrassegno).

Gli stessi simboli, tra l'altro, possono transitare da una nazione all'altra, magari con scambi proprio come se fossimo davanti a un mercato internazionale: è facile prendere ad esempio Italia e Francia che, all'inizio degli anni '70, vedono lo scambio della rosa nel pugno socialista (dal Ps francese ai radicali) e della fiamma tricolore (dal Msi al Fronte nazionale di Le Pen).

Se queste affermazioni non fossero abbastanza convincenti, è senz'altro più utile mettere a confronto i *requisiti di validità del marchio* (così come emergono dal Codice della proprietà industriale, d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e le *norme dettate per i contrassegni elettorali*, compendiate nell'art. 14 del Testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), valide per le elezioni politiche ed europee (le regole in vigore per le elezioni regionali e amministrative sono molto simili). Come è noto, perché un marchio sia valido occorre che esso sia *nuovo* (art. 12 c.p.i.), *originale e non confondibile* (cioè occorre che abbia *capacità distintiva*, art. 7 c.p.i.) e *non illecito*, cioè non dev'essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 14, c. 1, lett. a) e nemmeno idoneo a ingannare il pubblico (*non decettività*, art. 14, c. 1, lett. b). Ora, i criteri indicati dall'art. 14 del t.u. Camera possono essere ricondotti, sia pure con qualche approssimazione, alle tre categorie appena viste per i segni distintivi: questa stessa operazione, del resto, è stata compiuta anche dal Consiglio di Stato, in un parere reso nel 1992<sup>24</sup>, che resta l'unico intervento che cerca di dare una sistemazione teorica (peraltro parziale) alla materia dei contrassegni.

### 3. I criteri di valutazione dell'ammissibilità dei contrassegni: non identità e non confondibilità (art. 14, commi 2, 3 e 4)

Vale sicuramente la pena di guardare con attenzione ai criteri in base ai quali il Ministero dell'Interno, l'Ufficio elettorale centrale nazionale e le commissioni elettorali competenti conducono l'esame dei contrassegni, in parallelo con le categorie usate per il marchio. Si cercherà dunque di valutare casi significativi di emblemi ruscusati o modificati; è opportuno precisare, tuttavia, che raramente sarà possibile fare riferimento a fonti scritte e liberamente consultabili, essendo possibile solo attingere con relativa facilità all'archivio dei contrassegni del Viminale o ai manifesti elettorali delle elezioni amministrative, più che ai singoli atti di ruscusazione.

Non ci sono grossi dubbi sul criterio della *novità* (art. 14, comma 3), per cui «Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici [...] con quelli presentati in precedenza» e con quelli «usati tradizionalmente da altri partiti». L'ipotesi, in effetti, può sembrare di rara applicazione, nel senso che non è immediato immaginare situazioni in cui due partiti presentino esattamente lo stesso emblema; nondimeno, si sono verificati casi in cui questo è accaduto in presenza di dissidi interni, magari con due “fazioni” di un partito che si ritengono legittimate a presentare lo stesso simbolo, oppure con più liste presentate alle elezioni amministrative da militanti dello stesso partito nazionale. In questi casi, occorre verificare il rispetto delle procedure interne (conformità delle decisioni allo statuto, autorizzazione all'uso dell'emblema da parte dell'organizzazione centrale del partito) e, in base a ciò, decidere chi è legittimato a usare il contrassegno e chi deve sostituirlo.

<sup>24</sup> Cons. Stato, sez. I, parere del 19 febbraio 1992, n. 281.



È più frequente, casomai, che un gruppo presenti come contrassegno l'emblema di un partito che ha operato in un passato più o meno recente (ma che in quel momento ha cessato la propria attività), cercando in qualche modo di porsi in continuità con quel soggetto politico: va sottolineato che chi vuole presentare un contrassegno già depositato in occasione di precedenti elezioni devono poter dimostrare una continuità politica e giuridica con il partito che l'aveva depositato in passato<sup>25</sup>, in caso contrario l'emblema viene respinto per carenza di legittimazione, anche se il partito più risalente non ha presentato il simbolo (o lo ha presentato più tardi). È accaduto, ad esempio, negli anni '80 con il logo del Partito socialista italiano e nel 1992 e in altre elezioni successive al 2000 con l'emblema del Partito comunista italiano (presentato da chi non ne aveva titolo dopo che il Pci si era trasformato nel Pds); più di recente, è accaduto (a partire dal 2008) ai Democratici di sinistra (ultima trasformazione del Pds), quando, avendo dato vita al Partito democratico, hanno visto il loro simbolo presentato da tale Antonio Corvasce, sedicente presidente del partito<sup>26</sup>. (Vale giusto la pena ricordare che i Ds esistono ancora sul piano giuridico, come pure la Margherita, Forza Italia, Alleanza nazionale e molte altre formazioni oggi "dormienti": continueranno ad esistere per lo meno finché avranno contributi elettorali da riscuotere – anche se questi ultimi, in teoria, si sono esauriti – e vertenze legali in corso.)

Subito dopo viene il parametro della *originalità* (in realtà, sarebbe meglio chiamarla "novità in senso lato"), che viene valutata in base ad alcuni criteri, innanzitutto la *non confondibilità* (art. 14, comma 3), parametro che si è inasprito con il tempo (in origine si parlava di «facile confondibilità»). Come è noto, nella presentazione dei contrassegni vale la regola *prior in tempore, potior in iure*, per cui in caso di confondibilità (come pure di identità) sarà chiamato a sostituire l'emblema chi lo ha presentato per secondo: il criterio, tuttavia può essere ribaltato in alcune condizioni. Innanzitutto, va tenuto conto dell'obbligo per i partiti di partecipare alle elezioni *con il simbolo notoriamente usato* (art. 14, comma 2): se un partito presenta un contrassegno del tutto diverso da quello di uso consueto e assume un emblema simile a quello di un'altra forza politica (per "intercettarne" parte dei consensi), quel contrassegno viene ruscato anche se viene depositato per primo: è accaduto ad esempio nel 2009, quando alle europee il Fronte Verde di Vincenzo Galizia abbandonò il suo contrassegno classico per adottare come simbolo un girasole, simbolo dei verdi europei (il Viminale in un primo tempo non cassò il simbolo, ma l'Ufficio elettorale nazionale accolse il ricorso dei Verdi e di Sinistra e Libertà, cartello in cui si presentò il movimento di Grazia Francescato, anche sulla base del cambio di simbolo del Fronte Verde rispetto alle precedenti tornate elettorali)<sup>27</sup>.

In più, l'art. 14, comma 3 vieta anche la presentazione di contrassegni confondibili «con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti», onde evitare che contrassegni tradizionalmente usati e ben noti agli elettori vengano usurpati, anche solo in parte («simboli, elementi e diciture»), da altre liste che non provenivano da quei partiti, a prescindere dal fatto che il contrassegno tradizionale venga presentato per secondo o non sia presentato affatto (e anche se il partito che usa tradizionalmente l'emblema non è presente in Parlamento). È quello che è avvenuto, ad esempio, con il movimento «Italia popolare», legato ad Alberto Monticone, Gerardo Bianco e altri ex aderenti al Partito popolare che avevano scelto di non aderire al Pd e nel 2008 volevano presentarsi alle elezioni politiche

<sup>25</sup> Ciò in base a una lettura estensiva dell'art. 15, t.u. Camera.

<sup>26</sup> V. Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione n. 6, 8 marzo 2008, Democratici di sinistra c. Ministero dell'Interno; più di recente, v. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 8001 e Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2011, n. 2588.

<sup>27</sup> V. Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione su opp. n. 12/2009, 26 aprile 2009, Federazione dei Verdi e Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi c. Fronte verde – Ecologisti indipendenti.

ponendo nel contrassegno lo scudo su gonfalone che il Ppi aveva usato dal 1995 al 2001: anche se i Popolari non erano più presente in Parlamento (e Italia popolare proveniva certamente da quella “storia” politica), il Viminale ha comunque ruscato il segno per evitare che si pensasse a un “ritorno in campo” del Partito popolare.

Quanto al modo in cui valutare la confondibilità, le decisioni dei vari uffici e giudici coinvolti e il legislatore hanno determinato altri criteri, senza peraltro riuscire a restringere troppo la discrezionalità di chi valuta i singoli contrassegni. Posto che i controlli sugli emblemi sono direttamente riconducibili al principio di libertà di voto (art. 48, comma 2 Cost.)<sup>28</sup> e si fanno innanzitutto nell’interesse e a tutela del cosiddetto “elettore comune” (che pure negli ultimi anni è stato riconosciuto più attento dalla stessa giurisprudenza<sup>29</sup>, cosa che dovrebbe permettere un giudizio meno severo sulla confondibilità), si è detto che la valutazione del contrassegno non dev’essere analitica (singole componenti non caratterizzanti possono anche essere uguali o simili), ma *sintetica*, quindi guardando se l’insieme degli elementi grafici essenziali – pur con le variazioni del caso – conservi gli elementi salienti dell’emblema tradizionale<sup>30</sup> (specie se ad essere imitato è il simbolo figurativo) o comunque se la visione globale comunica un’impressione simile a quella del simbolo tradizionale, anche in considerazione delle ridotte dimensioni con cui il simbolo è riportato sulla scheda (2 cm fino al 2005, oggi 3 cm), cosa che rende i particolari di scarsa individuazione.

Le vicende successive alla fine della Democrazia cristiana (dunque dal 1994 in avanti) sono un ottimo esempio dell’applicazione di questa regola. Certamente lo scudo crociato era ed è un elemento caratterizzante dei contrassegni dei partiti che legittimamente lo usavano (in particolare l’Unione dei democratici cristiani e di centro), quindi le forme diverse di quel simbolo non erano sufficienti a produrre un’impressione globale diversa rispetto a quella dell’Udc: ciò, peraltro, non ha impedito che in varie occasioni, essenzialmente alle elezioni amministrative (non certo alle consultazioni nazionali, che prevedono un vaglio piuttosto severo da parte del Viminale) le commissioni elettorali abbiano ammesso a partecipare formazioni come la Dc di Giuseppe Pizza o quella di Angelo Sandri con i loro contrassegni originali o con variazioni minime, lasciando dunque pressoché inalterato lo scudocrociato, pur in presenza dell’emblema dell’Udc<sup>31</sup>.

Un altro buon esempio è costituito dal Movimento sociale Fiamma Tricolore, che nel 2008 si alleò con La Destra di Francesco Storace: il simbolo della fiamma fu collocato alla base del contrassegno e, sebbene avesse una forma diversa rispetto alla storica fiamma dell’Msi e di Alleanza nazionale (e a dispetto della presenza della fiaccola della Destra), il Ministero lo riconobbe comunque confondibile con il contrassegno di An (peraltro nemmeno utilizzato in quella tornata elettorale), anche per la campitura superiore blu e inferiore bianca dello sfondo dell’emblema. Lo stesso accadde l’anno dopo alla nuova elaborazione grafica della Fiamma tricolore, che nei colori e nella composizione era decisamente (e volutamente) debitrice dell’emblema di An. Lo stesso criterio della visione complessiva, in tempi appena più risalenti, è stato applicato anche per ruscare altre imitazioni della fiamma tricolore

<sup>28</sup> V. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2000, n. 3922.

<sup>29</sup> V. Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 1999, n. 344.

<sup>30</sup> Tar Veneto (Venezia), sez. I, 16 gennaio 2002, n. 75.

<sup>31</sup> Per un’analisi completa delle vicende del simbolo della Dc (e una ricostruzione sommaria delle vicende politiche che lo hanno riguardato fino al 2011), sia concesso rinviare a G. MAESTRI, *Scudo (in)crociato: le dispute sul simbolo della Democrazia cristiana a una svolta definitiva?*, in *Federalismi.it*, n. 11/2011, 1° giugno 2011.

(ad opera, per esempio, di Forza Nuova o del Movimento idea sociale di Pino Rauti), almeno uno dei contrassegni nati a seguito della diaspora socialista<sup>32</sup> e, nel 2004, la lista che riuniva Verdi Federalisti e Verdi Verdi.

Da quando è stato introdotto nel 1992, l'uso del colore, specialmente per lo sfondo e per gli elementi testuali, può risultare determinante per creare o scongiurare la somiglianza e, dunque, per convincere in un senso o nell'altro l'organo chiamato a valutare l'ammissibilità di un emblema<sup>33</sup>. Ciò accade particolarmente (ma non solo) quando due contrassegni abbiano in comune un simbolo *legato a una tradizione politica*: non si può infatti pensare di impedire – per esempio – a un partito che si professi comunista o socialista di utilizzare nel proprio segno distintivo una riproduzione di falce e martello, ma è necessario che il suo contrassegno si differenzi in modo sensibile dagli altri che riportano lo stesso simbolo, ad esempio evitando che esso sia riprodotto con la stessa grafica (ossia con la stessa foggia, oltre che con identici colori) o inserito in un contesto grafico pressoché identico<sup>34</sup>. Osservazioni simili si possono fare sull'uso di determinati elementi testuali, che possono esprimere anch'essi il collegamento a una tradizione politica (si pensi a parole come «liberali»<sup>35</sup> o «comunista») o possono essere del tutto generiche (come «pensionati»<sup>36</sup> e, in un certo senso, «lega/liga»<sup>37</sup>) ma in qualche caso possono aver assunto valore caratterizzante di una forza politica esistente (specie dopo l'introduzione dell'attuale comma 4 dell'art. 14, mediante la legge 4 agosto 1993, n. 277), per cui il loro uso da parte di un altro soggetto può essere sanzionato con la riconsiderazione, anche qualora le parole siano inserite in un contesto grafico completamente diverso<sup>38</sup>.

Il discorso è particolare qualora l'elemento testuale utilizzato nel contrassegno sia un nome di persona, in particolare il suo cognome. Superati i dubbi sulla legittimità costituzionale dell'inserimento di un elemento patronimico in un emblema, specie quando riguardi il *leader* di un partito o di una coalizione<sup>39</sup>, occorre prendere atto della pratica invalsa di candidare a capo di una lista un omonimo di un altro soggetto candidato con una diversa formazione politica, così da inserire il cognome nel simbolo e tentare di intercettare un certo numero di voti. In questa ipotesi, gli organi preposti all'esame degli

<sup>32</sup> Il riferimento è al Partito socialista di Ugo Intini e Gianni De Michelis che, nel 1996, presentò un contrassegno che conteneva, tra l'altro, un mazzo di garofani, ma i fiori erano talmente ravvicinati da dare l'impressione – per lo meno nelle riproduzioni più piccole sulle schede – che il garofano fosse uno solo, confondendosi con quello del “vecchio” Psi.

<sup>33</sup> V. Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo, decisione su opp. n. 4/1999, 1° maggio 1999, Partito della rifondazione comunista c. Partito dei comunisti italiani. V. anche, *ex pluribus*, Cons. Stato, sez. V, (ord.) 18 maggio 2004, n. 2227.

<sup>34</sup> Non a caso, è proprio a partire dal contenzioso giuridico tra il futuro gruppo di Rifondazione comunista e il Pds che il Consiglio di Stato è chiamato a emettere il suo parere n. 281/1992 (già citato) che contiene proprio i principi menzionati.

<sup>35</sup> V. Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione su opp. n. 6/2006, 3 marzo 2006 (Federazione dei liberali italiani c. La Rosa nel Pugno – Laici socialisti liberali radicali) e n. 7/2006, 3 marzo 2006 (Federazione dei liberali italiani c. Riformatori liberali - Radicali per le Libertà).

<sup>36</sup> V. Ufficio elettorale centrale nazionale, decisioni su opp. nn. 3, 4/2006, 3 marzo 2006, Partito pensionati c. Ppe – Partito pensionati europei (opp. n. 3) e Federazione italiana pensionati uniti – Fipu – Movimento pensionati (opp. n. 4).

<sup>37</sup> V. Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione su opp. nn. 3, 3a, 4, 5/2008, 7 marzo 2008, Lega Nord c. Lega per l'autonomia - Alleanza lombarda, Liga veneta repubblica e Unione Nord Est.

<sup>38</sup> V. Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione su opp. n. 1/2008, 6 marzo 2008, Club Forza Italia Pianeta 2000 c. Ministero dell'Interno.

<sup>39</sup> Taluni avevano voluto vedere una potenziale violazione dell'art. 92 Cost., in base al quale la nomina del Presidente del Consiglio spetta al Presidente della Repubblica, mentre l'indicazione del cognome avrebbe sostanzialmente “aggirato” il dettato costituzionale. Il Viminale, tuttavia, lesse diversamente quella pratica, ritenendo che quei nomi, in quanto evidente indicazione del programma politico della lista che li utilizzava, consentissero un rapporto più chiaro con gli elettori, essendo necessaria soltanto l'autorizzazione dell'avente diritto all'uso del proprio nome (in base alle norme per la tutela della *privacy*).



emblematici sono chiamati a valutare la confondibilità dei contrassegni anche in base alla presenza dell'elemento patronimico (arrivando a ricusare il segno quando il rischio di confusione sia concreto)<sup>40</sup>.

#### 4. I criteri di valutazione dell'ammissibilità dei contrassegni: non illiceità (precisazione)

L'ultimo criterio di validità indicato per i segni distintivi è la *non illiceità*, nella sua doppia accezione di inidoneità a ingannare il pubblico e, in senso lato, di contrarietà alla legge. Possono essere ricondotte a queste due categorie alcune ipotesi eterogenee di non ammissibilità dei contrassegni elettorali, previste non solo dall'art. 14 del t.u. Camera, ma anche da fonti esterne e, addirittura, costituzionali. Si tratta di una ricostruzione e di una classificazione lecita, ma naturalmente non è l'unica possibile, dal momento che alcune ipotesi sono di per sé al confine con altre categorie, ad esempio quella della non confondibilità: si cercherà dunque di dare conto, caso per caso, dell'inserimento di ciascuna fattispecie nella categoria in esame.

##### 4.1. Divieto di decettività a tutela dei partiti rappresentati in Parlamento (art. 14, comma 6), divieto di depositi emulativi (comma 5) e dell'uso di segni religiosi (comma 7)

Attenendosi alla formulazione della disposizione, si dovrebbe classificare come parametro di non illiceità quello previsto dall'art. 14, comma 6, t.u. Camera, in base al quale «[n]on è ammessa [...] la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere *usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento* possono trarre in errore l'elettore». L'uso di un'espressione come «trarre in errore» (e il fatto che nel dibattito parlamentare si dica espressamente che la disposizione vuole evitare «la predisposizione di una frode elettorale»<sup>41</sup>) mostra chiaramente un'impostazione antidecettiva, volta a contrastare un comportamento più doloso che colposo (come invece potrebbe risultare la semplice presentazione di un contrassegno confondibile), ritenendo grave che qualcuno cerchi di agganciarsi parassitariamente a un partito noto (al punto da essere rappresentato in Parlamento<sup>42</sup>) e di «intercettarne» parte dei voti imitandone deliberatamente il simbolo.

Il citato parere del Consiglio di Stato, tuttavia, classifica questa come ipotesi di confondibilità, assieme a quelle analizzate sopra: l'impostazione, peraltro, non è priva di ragioni. Nella realtà, in effetti, è quasi impossibile che un caso rientri nella sola fattispecie dell'art. 14, comma 6: l'uso di un simbolo o di un elemento caratterizzante di un altro simbolo rappresentato in Parlamento comporta di norma un rischio di confondibilità, per cui la norma che si sta esaminando ora funziona soprattutto come *eccezione* alla regola *prior in tempore potior in iure*, garantendo tutela al contrassegno rappresentato in Parlamento pure se viene depositato dopo la sua imitazione; se invece esso viene presentato prima dei contrassegni che ne usano gli elementi caratterizzanti, il comma 6 si invoca *ad abundantiam*, per rafforzare la fattispecie di confondibilità *ex* comma 3.

<sup>40</sup> Si vedano, a titolo di esempio, le note «liste *alias*» presentate frequentemente negli ultimi 11 anni, a partire da quelle legate a Renzo Rabellino (ma il caso più noto, quello della «Lista del Grillo (parlante)» verificatosi nel 2008 e nelle elezioni successive, non può inserirsi a pieno titolo in una valutazione di confondibilità, mancando ogni somiglianza con contrassegni di quella stessa tornata elettorale o con altri simboli precedenti e tradizionali). Per gli spazi dell'applicazione dell'art. 14, comma 5 del d. lgs n. 361/1957, v. il prossimo paragrafo.

<sup>41</sup> A.P. Camera dei Deputati, VI legislatura – discussioni, seduta antimeridiana del 21 aprile 1975, n. 367, p. 21578.

<sup>42</sup> La prassi ha stabilito che, per l'applicazione della norma, la presenza in Parlamento dev'essere *attuale*, non rilevando rappresentanze parlamentari in legislature precedenti, se esse non si ripetono in quella corrente.

Può essere letta come un uso illecito (perché decettivo o, comunque, contrario alla legge) anche la presentazione di contrassegni «effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso» (art. 14, comma 5, t.u. Camera): si tratta, in qualche modo, della trasposizione nel campo dei contrassegni elettorali della fattispecie civilistica dell'*atto emulativo*, ossia l'esercizio di un diritto (quale è indubbiamente la presentazione di un emblema) al solo di nuocere ad altri, cioè impedire ad altri soggetti politici di utilizzare lo stesso segno. La norma – introdotta per le sole elezioni nazionali dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 – dovrebbe tutelare il partito che avesse *interesse* all'uso dell'emblema (ad esempio perché ha usato un'immagine in occasioni pubbliche prima della sua nascita, perché ha coniato uno slogan diffuso dai *media* o, più semplicemente, perché il *leader* vuole usare il proprio cognome nel contrassegno) e si trovasse il simbolo, la dicitura o il patronimico, con variazioni minime, in bella mostra su un altro emblema già depositato.

Questa regola, tuttavia, è di difficile applicazione: essa può venire ragionevolmente in considerazione quando si è di fronte a un emblema nuovo, magari già noto ma mai utilizzato in altri appuntamenti elettorali (tutti i casi di uso pregresso sono già coperti dalle norme sulla confondibilità con simboli tradizionali, presenti o no in Parlamento); valutare oggettivamente l'interesse di un soggetto a usare un emblema, tuttavia, è difficile, almeno quanto dimostrare l'atteggiamento del “disturbatore”, volto a precludere l'uso di quel segno. Non è un caso, dunque, che la norma abbia trovato applicazione una sola volta, nel noto “caso Dini”: alle elezioni politiche del 1996, Lamberto Dini, allora Presidente del Consiglio, depositò il contrassegno del proprio gruppo politico «Lista Dini – Rinnovamento italiano» (presentato pubblicamente qualche giorno prima), dopo che un altro raggruppamento, denominatosi «Lista Dini – Rinascimento italiano» e guidato da tale «Dini Mariano detto Lamberto», aveva presentato un emblema molto simile graficamente a quello del Capo del Governo uscente. Tanto il Viminale, quanto l'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione, non applicarono il criterio *prior in tempore potior in iure* (che avrebbe fatto ricusare Rinnovamento italiano), ma ricusano il contrassegno di Rinascimento italiano invocando proprio l'art. 14, comma 5. Il caso non fu privo di polemiche<sup>43</sup>, ma l'Ufficio presso la Cassazione ritenne che «la consapevolezza da parte dei responsabili» di Rinascimento italiano «che la presentazione con precedenza di un contrassegno simile a quello reso pubblico anteriormente dall'associazione Rinnovamento italiano avrebbe comportato l'esclusione di quest'ultimo contrassegno»<sup>44</sup> potesse connotare il deposito anteriore come un atto doloso.

Il Consiglio di Stato, nel parere ricordato più volte, qualificò come unica ipotesi di non decettività il divieto di presentazione «di *contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi*» (art. 14, comma 7, t.u. Camera). La disposizione fu introdotta nel 1956 per evitare che si speculasse su soggetti religiosi durante le elezioni, facendo nel contempo credere agli elettori che una determinata lista fosse sotto la guida di quegli stessi soggetti (in questo senso, si può parlare di norma antidecettiva).

Ormai è accettato che determinati simboli, pur avendo alla radice un'origine e un significato religioso, siano utilizzati in un contrassegno partitico qualora abbiano acquistato un significato ulteriore e diverso

<sup>43</sup> Il centrodestra e i radicali protestarono contro la decisione del Viminale che applicava per la prima volta una norma che, di fatto, favoriva il Presidente del Consiglio in carica, configurando una sorta di *index in propria causa*

<sup>44</sup> Citazione tratta dall'articolo (della redazione interni) *Dini voleva lo scontro diretto con Berlusconi*, pubblicato sulla *Stampa* del 19 marzo 1996, a pagina 5.

(l'esempio ovvio è costituito dallo scudo crociato della Democrazia cristiana<sup>45</sup> e dei suoi "eredi", ma il discorso può allargarsi a tutte quelle immagini che abbiano «anche per consuetudine locale, un'affinità con una qualche figura religiosa», ma siano rappresentate senza indicazione che ne rivelino quella natura<sup>46</sup>), ma restano alcuni dubbi di non poco conto. Anche tacendo del fatto che vari contrassegni negli ultimi anni hanno inserito al loro interno una croce "sotto mentite spoglie" e in qualche caso è lecito dubitare della loro legittimità, non si può dimenticare come dagli atti parlamentari risulti chiaramente l'intenzione del legislatore di non sanzionare l'uso *tout court* di soggetti religiosi, ma solo quello fatto da una determinata formazione politica nell'imminenza della competizione elettorale, senza alcun utilizzo precedente nella propria attività: è capitato, tuttavia, che il Ministero dell'Interno abbia contestato a più riprese contrassegni contenenti simboli chiaramente religiosi, pur essendo stati utilizzati ordinariamente dai soggetti depositanti nelle loro attività (magari essendo regolarmente citati nei rispettivi statuti)<sup>47</sup>.

#### 4.2. *Altri usi vietati dalla legge: in particolare, il problema del fascio littorio*

L'art. 14 del testo unico per l'elezione della Camera, non esaurisce tutte le ipotesi di illiceità dei contrassegni, dal momento che altre fattispecie possono ritrovarsi, se non altro facendo ricorso all'interpretazione, in altre disposizioni, spesso non dettate per la materia degli emblemi o, comunque, per quella elettorale. A parte la necessità per chi deposita il segno distintivo di essere *legittimato* all'uso dello stesso (in base all'art. 15 del t.u. Camera), è vietato il deposito di più di un contrassegno da parte della stessa persona e il mandato dello stesso soggetto a depositare più di un contrassegno (art. 1, d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14): la norma vuole scoraggiare il più possibile il fenomeno del *deposito plurimo di emblemi*, presentati essenzialmente a scopo cautelativo (come avviene coi "marchi difensivi")<sup>48</sup>; in più, si considera come uso illecito *contra legem* il deposito di un contrassegno contenente elementi che istighino alla commissione di un reato o il cui uso integri esso stesso un reato.

A questo proposito, un interrogativo tuttora molto delicato riguarda la liceità dell'uso, all'interno di un emblema elettorale, di parole o raffigurazioni *che possano in qualche modo ricollegarsi* – anche solo agli occhi dell'elettore – *all'esperienza fascista*. Il problema si è posto con la costituzione, nel 1991, del Movimento Fascismo e libertà, che nel proprio contrassegno ufficiale riporta l'espressione «Fascismo e libertà» e, al centro, il fascio littorio. Non esiste alcuna norma relativa al divieto di ricostituzione del partito fascista (occorre fare ricorso alla XII disposizione finale della Costituzione e alla legge 20 giugno 1952, n. 645, cd. "legge Scelba"), ma in varie occasioni gli organi competenti hanno ritenuto che quel contrassegno non fosse ammissibile.

Sulla questione è intervenuto anche il Consiglio di Stato con un parere, nel 1994<sup>49</sup>: esso, riconosciuta la possibilità di applicare direttamente la XII disposizione finale della Costituzione per impedire la

<sup>45</sup> Per conoscere l'orientamento che nega natura di simbolo religioso allo scudo crociato, v. A.P. Camera dei Deputati, II legislatura – discussioni, seduta antimeridiana del 2 marzo 1956, n. 392, p. 23944 e TAR Emilia Romagna (Bologna), 6 giugno 1975, n. 272.

<sup>46</sup> Così TAR Abruzzo (Pescara), sez. I, 28-29 luglio 2011, n. 487.

<sup>47</sup> Ci si riferisce, in particolare, all'Unione cattolica italiana (simbolo: una croce bianca su scudo blu, sullo sfondo le chiavi di San Pietro) e al movimento Italia cristiana (il cui contrassegno ha al centro il Sacro Cuore di Gesù).

<sup>48</sup> Sfugge al divieto la presentazione di *varianti linguistiche* di uno stesso contrassegno, dal momento che il simbolo è pressoché inalterato e si tratta di tutelare i diritti delle minoranze linguistiche presenti in Italia.

<sup>49</sup> Cons. Stato, sez. I, parere del 23 febbraio 1994, n. 173: da qui sono tratte le citazioni successive.

presentazione di un emblema che si richiami al disciolto partito fascista, ritiene inammissibile l'uso congiunto del fascio e della parola «Fascismo», mentre ritiene ammissibile un contrassegno in cui appaia l'elemento figurativo disgiunto dalla parola “incriminata”. Il fascio, simbolo di origine romana (e, prima ancora, etrusca), avrebbe «assunto nel tempo il valore di simbolo della forma repubblicana dello Stato – e in particolare di una repubblica [...] retta dalla volontà popolare espressa mediante libere elezioni», arrivando a legarsi tra l'altro alla Rivoluzione francese e alla Repubblica romana di Giuseppe Mazzini: il fatto che per gli Italiani quel simbolo rimandi essenzialmente al fascismo non può far concludere «che quel simbolo, in sé e per sé, abbia un significato unico ed univoco».

Anche dopo il parere appena ricordato, si è riscontrata un'estrema (e poco apprezzabile) varietà di decisioni: in qualche elezione amministrativa il simbolo è stato accettato *in toto*, più spesso è stato chiesto di eliminare la parola «Fascismo», altre volte (e regolarmente nelle elezioni nazionali) è stata sanzionata anche la presenza del solo elemento grafico (probabilmente per le sensazioni che evoca nell'elettore comune); lo stesso Viminale, “confortato” in seguito dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, nel 2001 aveva ritenuto che l'uso contemporaneo del fascio e della semplice sigla MFL non comportasse «l'effettiva disgiunzione dalla parola “fascismo”, richiesta dal Supremo consesso amministrativo»<sup>50</sup>. Si auspica che in futuro gli organi chiamati a decidere sulla legittimità dei contrassegni compiano scelte e valutazioni più uniformi, possibilmente uniformandosi – a quadro normativo vigente, che continua a prevedere il reato di apologia di fascismo – a quanto detto dal Consiglio di Stato, per non comprimere troppo le libertà ex artt. 21 e 49 Cost.

In conclusione, sia consentito “alleggerire” un po' il discorso, valutando un'ipotesi particolare di segno contrario alla legge. Nel 2011 uno dei film di maggior successo è stato di certo *Qualunque*, con protagonista Antonio Albanese: la pellicola è stata “lanciata” perfino con una finta campagna elettorale, con tanto di affissioni e finte primarie (con Cetto La Qualunque unico candidato) per l'impagabile «Partito du Pilu». Se nel 2011 qualche burlone presentò un emblema (ricusato per problemi legati alle firme) chiaramente ispirato al film<sup>51</sup>, attori, sceneggiatori e persino l'ideatore della campagna di lancio di *Qualunque* (il creativo Federico Mauro) quasi certamente ignoravano che giusto dieci anni prima, per le elezioni politiche del 2001, qualcuno li aveva preceduti depositando il simbolo del «Partito della Gnocca». Il simbolo finì ricusato, ma solo perché la parola “incriminata” si leggeva sulla riproduzione dello stemma della Repubblica, indebitamente modificato<sup>52</sup>, incorrendo così in un vilipendio a un emblema dello Stato (art. 292 c.p.): i funzionari chiesero al depositante di rimuovere quel simbolo e, già che c'era, anche quella parolina di troppo. Alla fine l'emblema si trasformò nel più innocente e scialbo «Partito dello gnocco» e passò il secondo esame del Viminale: quel precedente, tuttavia, permette di scoprire un ulteriore punto di contatto, decisamente sorprendente, tra il mondo dei simboli politico-elettorali e quello dei marchi commerciali.

\* \* \*

<sup>50</sup> Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione del 5 aprile 2001, Movimento Fascismo e libertà c. Ministero dell'Interno.

<sup>51</sup> Il riferimento è alla «Lista Bunga Bunga – Più Pilo per tutti», presentata alle elezioni comunali di Torino del 2011.

<sup>52</sup> Allo “stellone” era sovrapposto uno gnocco di patate e al posto della scritta «Repubblica italiana», presente sulla fascia rossa che lega i due rami, c'era il motto: «Quando ti tocca vota la gnocca»; dopo la sostituzione, al posto dello stemma c'era uno sfocatissimo bersaglio per freccette.

*Party symbols are one of the less enquired aspects in election campaigns. These signs have both an identity value (so that electors can identify themselves with them, as they were names) and a distinctive function: in this case, election symbols are quite similar to trademarks (in the last 20-30 years these worlds have been bringing their “languages” nearer and nearer), so that it’s possible to apply analogous criteria to decide whether a party logo or a trademark is acceptable according to law. So a symbol has to be new, it has not to be confused with other logos (and nobody can intentionally imitate other signs, especially if they are represented in Parliament), also respecting other law prohibitions (e.g., Italian Ministry of the Interior doesn’t permit to use fasces, with or without the word “Fascism”, in election signs).*